



SENTENZA N° _____

SENT. N. 34200/20
R. G. 69892/19
CRON. 7696/20
REP.

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Lidia CHIERCHIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 69892 del R. G. dal 2019 riservata all'udienza del 29/06/2020

T R A

[REDACTED] Giuseppe, nato a [REDACTED] e residente in

[REDACTED]

elett.te dom.to in Ercolano (NA), alla Via Panoramica, 60, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi TELESE, (C.F. TLSPLG73B08F839T), del Foro di Napoli, che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

E

[REDACTED] P.L.C., con sede secondaria in [REDACTED]

[REDACTED]

- CONVENUTA -

Oggetto: richiesta di pagamento.

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, [REDACTED] Giuseppe, esponeva che il 11/09/07 aveva stipulato con la società [REDACTED] S.p.A., il contratto di mutuo n. 40639 per l'importo complessivo di € 39.840,00, rimborsabile a mezzo mandato irrevocabile per n. 120 rate di € 332,00 con decorrenza dal 31/03/08 ed anticipatamente estinto in data 21/05/12 allo scadere della 52^a rata di rimborso; che al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenuti costi per

commissioni finanziarie per € 2.562,51, commissioni accessorie per € 2.589,60 e premi assicurativi per complessive € 537,32; che in pari data stipulava in Napoli con il medesimo intermediario finanziario il contratto di mutuo recante n. 40634 per l'importo complessivo di € 39.960,00 da restituire a mezzo cessione pro solvendo n. 120 rate da € 333,00, con decorrenza dal 31/03/2008 ed anticipatamente estinto in data 16/01/12, allo scadere della 48^a rata di rimborso; che al momento della stipula venivano trattenute per commissioni finanziarie € 2.570,23, commissioni accessorie per € 399,60 e premi assicurativi per € 1.196,46; che entrambi i contratti venivano ceduti alla [REDACTED] P.L.C.; che nonostante le dedotte estinzioni anticipate, non aveva mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli addebitategli, né il rimborso delle rate indebitamente trattenute.

Pertanto con il predetto atto, l'istante chiedeva, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto predisposte per entrambe le operazioni per violazione delle norme imperative dell'art. 33 D.Lgs 205/2006 e per lo effetto condannare la [REDACTED] P.L.C. alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di € 3.871,63 di cui € 577,96, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie al netto della somma di € 874,13 già rimborsata, € 1.467,44, a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 304,48, a titolo di restituzione dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipato del contratto di mutuo n. 40639; € 564,12, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, € 239,76 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 717,88, a titolo di restituzione dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipato del contratto di mutuo n. 40634.

Il tutto oltre interessi ex art. 1284 c.c., per le motivazioni tutte innanzi illustrate tanto in via principale che subordinata, vinte le spese di lite.

All'udienza di comparizione, si costituiva la convenuta [REDACTED] P.L.C., in persona del suo legale rapp.te p.t., la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

Prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni, veniva riservata a sentenza, all'udienza del 29/06/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

Preliminarmente in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come sollevata dalla convenuta, la stessa è infondata e come tale va rigettata.

Invero, come già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione l'assenza di sottoscrizione da parte del soggetto mutuatario di una assicurazione a copertura dei rischi legati ad eventi che possono impedire la restituzione delle somme erogate dalla banca, determina un vincolo di reciproca dipendenza tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa, in quanto la polizza riveste una funzione accessoria rispetto al mutuo (cfr. Cass. 3645/2007 e Cass. 18884/2008). Da ciò ne consegue che le vicissitudini del contratto di mutuo si riverberano su contratto assicurativo accessorio, tale che la banca ben può contraddire alle richieste di restituzione degli oneri assicurativi per la quota parte non maturata in forza dell'estinzione anticipata del mutuo. Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies).

Con specifico riguardo, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono



essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Ciò premesso al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi, anche in assenza di specifiche contestazione in ordine al criterio di calcolo, adottato dall'istante.

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, si ricava un valore da rimborsare di euro € 3.871,63 di cui € 577,96, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie al netto della somma di € 874,13 già rimborsata, € 1.467,44, a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 304,48, a titolo di restituzione dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipato del contratto di mutuo n. 40639; € 564,12, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, € 239,76, a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 717,88, a titolo di restituzione dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipato del contratto di mutuo n. 40634, oltre interessi dalla data di estinzione anticipata dei mutui (21/05/12 e 16/01/12), all'effettivo soddisfo.

Inoltre per i motivi di cui innanzi deriva, dunque, che il comportamento tenuto dalla società convenuta, che ha inserito nel contratto una clausola (1.2 contratto di mutuo), sicuramente vessatoria, di esclusione del diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso, in caso di estinzione anticipata del prestito, integra un comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Giuseppe nei confronti della [REDACTED] P.L.C., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;


Giuseppe [REDACTED]

- 2) condanna la convenuta [REDACTED] P.L.C., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 3.871,63, oltre interessi dalla data di estinzione anticipata dei mutui (21/05/12 e 16/01/12), all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna la convenuta [REDACTED] P.L.C., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore del procuratore anticipatorio dell'istante, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, di cui € 150,00 per spese e € 1.350,00 per compensi professionali, oltre il 15% delle spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 09/10/2020



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

10

LIERE

GASTALDI

